

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 60. Consuntivi di gestione

- 1) Il soggetto privato gestore di un Servizio Educativo per la prima Infanzia autorizzato deve rimettere annualmente al Comune in cui ha sede il servizio, a pena di revoca dell'autorizzazione, i seguenti dati di consuntivo:
 - a) dati anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.